REGOLAMENTO (CEE) N. 74/76 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1976

relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Guinea Bissau a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il 26 marzo 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 500 tonnellate di frumento tenero, ossia 331 tonnellate di farina di frumento tenero alla Guinea Bissau a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975 ;

considerando che la gara indetta nella Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 1517/75 della Commissione, del 13 giugno 1975, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Guinea Bissau a titolo di aiuto (3), non è stata aggiudicata ; che è quindi necessario indire un nuovo bando di gara ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco ;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri ; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Guinea Bissau ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Guinea Bissau di 331 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(3) GU n. L 154 del 14. 6. 1975, pag. 61.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il disistivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

Le spese di constrostallia o l'eventuale premio di acceleramento (dispatch money) al porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. Il loro saggio e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità e il trasportatore, devono essere preventivamente convenuti fra detto mandatario e il ricevitore del paese destinatario.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif dall'aggiudicatario in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, nei porti di cui all'allegato.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Farinha — Dom da Comunidade económica europeia a Guiné-Bissau ».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 30 gennaio 1976.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 30 gennaio 1976, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua

— aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro ;
— diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

— nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
— negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

— per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
— per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Guinea Bissau, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : massimo 12 %,
— tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),
— tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Guinea Bissau, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

— umidità : massimo 12 %,

— tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca),

— tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Bissau	Usanza del porto	331 t